STEGET srl Servizi Tecnici per l'Edilizia e la Gestione del Territorio

via Carlo Capelli, 34 10146 TORINO Tel. +3911740129 - +39117715058 - Fax +39117776976 - E-Mail info@steget.it Codice Fiscale e Partita IVA: 06474440010 - Registro delle Imprese del Tribunale di Torino n°1345/93 - CCIAA TO 790238

REGIONE PIEMONTE COMUNE DI PINO TORINESE PROVINCIA DI TORINO



PIANO DEL COLORE

OGGETTO

NORME DI ATTUAZIONE

TAVOLA

20

SCALA

DATA

AGGIORNAMENTO

MAGGIO 2018

DIRETTORE TECNICO :

Ing. MARCO FERRERO

n. 4949 Ordine Provincia di Torino

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

 ${\bf PROGETTISTI:}$

Arch. PATRIZIA GIACOMELLI

n. 4241 Ordine Provincia di Torino

Arch. MASSIMO LOVERA n. 4638 Ordine Provincia di Torino CONSULENTE:

Arch. RICCARDO ZANETTA

n. 1492 Ordine Provincia di Torino

COLLABORATORI: Dott. LUCL

MAGGIO 2001

Dott. LUCIA CROVA Dott. LUCA FIORINA Ing. TOMMASO GRECO

VISTO

AGGIORNAMENTO MAGGIO 2018 redatto dal Servizio Tecnico Comunale

CAPO I Aspetti generali

Art. 1

Il piano del colore è un progetto di riqualificazione dell'immagine della città e ha il compito di organizzare e stabilire le norme e le procedure da seguire nelle operazioni di coloritura, pulitura, conservazione e restauro delle facciate degli edifici pubblici e privati che ricadono sul territorio comunale del Comune di Pino Torinese.

Gli obiettivi principali sono:

- la valorizzazione degli scenari fisici della città
- l'individuazione, la conservazione e la tutela del patrimonio edilizio
- la sensibilizzazione nei confronti del colore
- la riconoscibilità della stratificazione del tessuto edilizio.

Art. 2

Il Piano del colore è formato, e ne fanno parte integrante, i seguenti elaborati:

Tavola n. 1	Relazione generale
Tavola n. 2	Rilievo - stato di fatto degli elementi cromatici e decorativi caratterizzanti le
	quinte esterne delle costruzioni visibili del concentrico (scala 1:2500)
Tavola n. 3	Rilievo - stato di fatto degli elementi cromatici e decorativi caratterizzanti le
	quinte esterne delle costruzioni visibili del Piano Particolareggiato (scala 1:500)
Tavola n. 4	Progetto-indicazioni cromatiche (scala 1:500)
Tavola n. 5	Rilievo fotografico sezione A-A
Tavola n. 6	Rilievo fotografico sezione B-B
Tavola n. 7	Rilievo fotografico sezione C-C
Tavola n. 8	Rilievo fotografico sezione D-D
Tavola n. 9	Rilievo fotografico sezione F-F
Tavola n. 10	Rilievo fotografico sezione G-G
Tavola n. 11	Piano Particolareggiato delle Tinteggiature sezione A-A (scala 1:200)
Tavola n. 12	Piano Particolareggiato delle Tinteggiature sezione B-B (scala 1:200)
Tavola n. 13	Piano Particolareggiato delle Tinteggiature sezione C-C (scala 1:200)

Tavola n. 14	Piano Particolareggiato delle Tinteggiature sezione D-D (scala 1:200)
Tavola n. 15	Piano Particolareggiato delle Tinteggiature sezione F-F (scala 1:200)
Tavola n. 16	Piano Particolareggiato delle Tinteggiature sezione G-G (scala 1:200
Tavola n. 17	Modelli tipologici generali
Tavola n. 18	Tavolozza dei colori
Tavola n. 19	Tavolozza degli accostamenti cromatici
Tavola n. 20	Norme di attuazione

CAPO II Prescrizioni operative generali

Art. 3

Il Piano del Colore si attua attraverso l'indirizzo di tutte le operazioni inerenti la coloritura ed il restauro delle facciate (verso vie, piazze, cortili interni, muri di cinta, elementi accessori quali serramenti, ringhiere, ecc.) secondo quanto indicato dalle norme.

In particolare il piano indirizza attraverso l'iter specifico i seguenti interventi:

- a) coloritura delle facciate (verso vie, piazze, cortili interni, muri di cinta, elementi accessori quali serramenti, ringhiere, ecc.) visibili dall'esterno o di parti limitate ma unitarie (per esempio tutto un basamento o un piano porticato);
- b) coloritura degli elementi architettonici, o di parte di essi, della facciata quali modiglioni, parapetti, superfici aggettanti, cornici, decorazioni, modanature, stucchi, bassorilievi, serramenti (porte, finestre, sistemi di oscuramento, cancelli, portoncini di ingresso e vetrine) e/o loro sostituzione, ristrutturazione/restauro:
- c) sostituzione o posa di qualunque tipo di rivestimento sulle facciata;
- d) recupero e restauro di pitture o decorazioni murali visibili o coperte sotto strati di vecchie pitture o intonaci.

Il presente piano del colore si applica agli interventi di:

- restauro e risanamento conservativo degli edifici;
- ristrutturazione edilizia degli edifici;
- nuova costruzione;

come definiti dal DPR 380/01, oltre che

- di coibentazione energetica dell'intero involucro edilizio;
- di coloritura completa dell'intero edificio.

Pertanto nel caso si attui una semplice manutenzione ordinaria e straordinaria di parte dell'edificio potranno essere conservate le cromie esistenti, fatta salva la facoltà di adeguarsi al presente Piano del colore

Art. 4

Quando è prevista la presentazione di un progetto allo Sportello unico dell'Edilizia, l'applicazione del presente Piano dè dimostra con la rappresentazione di particolari costruttivi di facciata, con indicazione dei

materiali e dei colori.

Ai fini dell'applicazione del presente Piano del colore, si intendono:

- per edifici siti all'interno del Piano Particolareggiato: gli edifici ricadenti nell'area NP1a del PRGC,;

- per edifici di valore ambientale: gli edifici ricompresi nell'elaborato grafico Tav.2 e quelli di valore storico-documentale di cui agli art. nn. 35 e 52 delle NTA del P.R.G.C.;

- per edifici di edilizia recente: tutti gli altri edifici non elencati nei punti precedenti.

Art. 5

Il progetto di ripristino e di colorazione della facciata degli edifici può essere proposto anche dal cittadino, motivando e documentando la scelta progettuale.

Art. 6

Per gli edifici nelle aree soggette a vincolo ai sensi dell'art.136 c.1 lett.d) del D.Lgs. 42/2004 (DM 23/08/1966), dell'art. 136 c.1 lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004 (DM 01/08/1985), dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004, 6 è ribadita la preminenza dell'esercizio delle scelte cromatiche e delle modalità di intervento da parte della Commissione Locale per il Paesaggio e della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte.

Negli altri casi la competenza di imporre determinate scelte cromatiche e di intervento è attrbuita alla Commissione edilizia.

Art. 7

Abrogato

Art. 8

Abrogato

Art. 9

I lavori eseguiti in difformità alle norme di piano dovranno essere rifatti, in modo conforme, a spese della ditta o del privato che li ha eseguiti, come stabilito dal Regolamento edilizio.

4

E' indispensabile prima di procedere alla tinteggiatura degli edifici consolidare e ricostruire quelle parti di intonaco che risultino deteriorate E' inoltre fatto obbligo, procedendo alla coloritura dell'edificio di dare idonea sistemazione alle canalizzazioni e agli impianti eventualmente presenti in facciata, rimuovendo tutte le parti impiantistiche non più in uso, comprese le vecchie mensole e le staffe delle linee elettriche e telefoniche.

E' fatto divieto di posare lungo le facciate principali tubazioni di distribuzione idrica, gas, aerazione o smaltimento fumi, salvo diversa prescrizione derivante da normative di sicurezza.

CAPO III Interventi cromatici e decorativi

Art. 11

Il Piano del colore si attua su tutto il territorio comunale con le modalità di cui al precedente art. 3.

Gli edifici di Pino Torinese sono raggruppati in tre categorie:

11.1 Edifici siti all'interno del Piano Particolareggiato ossia tutti quelli inseriti nelle mappe di piano particolareggiato (cfr. Tavole n. 3 e n. 4).

In caso di coloritura della facciata e degli elementi accessori (serramenti, sistemi oscuranti, opere ed elementi in ferro) dovranno essere rispettati i colori puntualmente stabiliti dal piano per ogni singola unità edilizia, e per quanto non specificato nella tavolozza dei colori (cfr Tavola n 18).

La colorazione dei singoli edifici, sarà di tipo variato cioè definente le varie parti architettoniche ed accessorie, quali: fondo, rilievi e/o decorazioni se presenti, infissi, sistemi di oscuramento e ferri (inferriate, cancelli, recinzioni) secondo quanto definito dalla Tavola n. 4, 18, 19 e dagli artt. 26 e 27 delle presenti norme di attuazione.

In caso di ristrutturazione/restauro della facciata gli interventi dovranno prevedere la rimozione degli elementi di contrasto quali i rivestimenti incongrui (klinker, paramano, materiali lapidei e ceramici, zoccolature ecc. non conformi alla tipologia edilizia ed allo stile dell'immobile), le cornici in legno o in alluminio, le linee marcapiano, le fasce, i finti stipiti, ecc. non conformi alla tipologia edilizia ed allo stile dell'immobile.

Non è ammessa la finitura zincata lasciata a vista degli elementi in ferro.

Per gli edifici di valore ambientale si applicano le disposizioni del successivo art.11.2, ad eccezione delle cromie, per le quali devono essere applicate le disposizioni del presente paragrafo.

11.2 Edifici di valore ambientale ossia tutti quelli caratterizzati da elementi tipologici tradizionali della

facciata che rispettano le forme e i volume di tipo tradizionale e risultano ben inseriti nel paesaggio collinare (Rustici censiti o ad essi assimilabili o edifici riconosciuti dal PRGC di particolare valore storico o pregio architettonico – art.35 e 52 NTA del PRGC).

In caso di coloritura della facciata e degli elementi accessori (serramenti, sistemi oscuranti, opere ed elementi in ferro) dovranno essere rispettati i colori stabiliti dal piano come evidenziate nella tavolozza dei colori (cfr. Tavola n. 18).

In caso di coloritura della facciata la colorazione dei singoli edifici, sarà preferibilmente di tipo variato cioè definente le varie parti architettoniche ed accessorie, quali: fondo, rilievi e/o decorazioni se presenti, infissi, sistemi di oscuramento e ferri (inferriate, cancelli, recinzioni) facendo riferimento alla Tavola n. 18 per la scelta del fondo e alla Tavola n. 19 per la scelta degli accostamenti cromatici ed in considerazione dei colori che caratterizzano gli edifici tipologicamente assimilabili, nel rispetto di quanto definito dagli artt. 26 e 27 delle presenti norme di attuazione.

In caso di ristrutturazione/restauro della facciata o di parte di essa gli interventi dovranno prevedere la rimozione degli elementi di contrasto quali rivestimenti incongrui (klinker, paramano, materiali lapidei e ceramici, zoccolature ecc. non conformi alla tipologia edilizia ed allo stile dell'immobile), le cornici in legno o in alluminio, le linee marcapiano, le fasce, i finti stipiti, ecc. non conformi alla tipologia edilizia ed allo stile dell'immobile.

Dovrà inoltre essere garantita l'uniformità delle aperture e dei sistemi di oscuramento, l'eventuale regolarizzazione del volume e l'unitarietà dell'altezza della zoccolatura secondo un progetto unitario.

Dovrà prevedersi la sostituzione degli avvolgibili con persiane in legno, la conservazione o il rifacimento delle decorazioni dove presenti, il ripristino delle mensole dei balconi (modiglioni in pietra), dei parapetti in ferro o ghisa, portoni carrai in legno o ferro, ecc. il tutto secondo modelli tradizionali (cfr. Tavola n. 17).

Nel caso di edifici caratterizzati da tracce di colorazione tradizionale, si farà riferimento alle tracce di colorazione rilevate a patto che nel contempo l'edificio non abbia subito gravi alterazioni.

Dovrà inoltre essere garantita l'uniformità delle aperture e dei sistemi di oscuramento, l'eventuale regolarizzazione del volume e l'unitarietà dell'altezza della zoccolatura secondo un progetto unitario. In caso di edifici identificati come "preesistenze storiche", di "valore ambientale" o comunque di tipo tradizionale dovrà prevedersi la sostituzione degli avvolgibili con persiane in legno, la conservazione o il rifacimento delle decorazioni dove presenti, il ripristino di mensole dei balconi (modiglioni in pietra), parapetti in ferro o ghisa, portoni carrai in legno o ferro, ecc. il tutto secondo modelli tradizionali (cfr. Tavola n. 17).

E' quindi auspicabile la ripresa degli elementi di facciata tradizionali di Pino Torinese come per esempio i lambrequin (lambrecchini: decorazioni in legno simili ad una frangia usate per baldacchini, finestre, tettoie), gli infissi a due ante suddivise orizzontalmente in più parti e le cornici dipinte o in rilievo rifinite ad intonaco.

11.3 Edifici dell'edilizia recente ossia tutti quelli non presenti sul Piano di Fabbricazione approvato con deliberazione C.C. n.52 del 05.11.1958, caratterizzati da elementi e volumi propri dell'edilizia degli ultimi quaranta anni.

In caso di coloritura della facciata e degli elementi accessori (serramenti, sistemi oscuranti, opere ed elementi in ferro) dovranno essere rispettati i colori stabiliti dal piano.

In caso di coloritura della facciata la colorazione dei singoli edifici, sarà preferibilamente di tipo variato cioè definente le varie parti architettoniche ed accessorie, quali: fondo, rilievi e/o decorazioni se presenti, infissi, sistemi di oscuramento e ferri (inferriate, cancelli, recinzioni) in considerazione anche dei colori che caratterizzano gli edifici esistenti (adiacenze) e facendo riferimento alla Tavola n. 18 per la scelta del fondo e alla Tavola n. 19 per la scelta degli accostamenti cromatici.

In caso di ristrutturazione/restauro della facciata gli interventi dovranno prevedere la rimozione degli elementi di contrasto quali rivestimenti incongrui non conformi alla tipologia edilizia ed allo stile dell'immobile, la regolarizzazione delle forme e l'utilizzo di colori e materiali che contribuiscano al miglioramento della contestualizzazione dell'edificio nell'ambito collinare.

Non è ammessa la finitura zincata lasciata a vista degli elementi in ferro.

Art. 12

Nella scelta delle tinte da assegnare agli edifici, di valore ambientale ed inseriti nel Piano Particolareggiato, si opererà genericamente come segue.

Nel caso di ritrovamento di tracce certe di coloritura tradizionale, mediante rilievo, saggio stratigrafico o ricerca d'archivio, ci si atterrà al colore rilevato.

Negli altri casi si opererà facendo riferimento alla Tavola n. 18 e Tavola n. 19. Eventuali deroghe potranno essere valutate dalla Commissione edilizia, nel caso di edifici non soggetti a vincolo paesaggistico.

Per tutti gli edifici di recente edificazione, fatti salvi i casi in cui sia evidente il richiamo alle tipologie tradizionali, si opererà definendo di preferenza toni chiari, compresi nella tavolozza dei colori, ferme

restando le esigenze di coordinamento cromatico con gli edifici dell'intorno.

Art. 13

Le persiane, gli avvolgibili ed in genere tutti i sistemi di oscuramento, cosi' come i serramenti, potranno essere lasciati tinta legno con la venatura a vista unicamente negli edifici di edilizia recente ed esterni al piano particolareggiato.

Una volta definita la tinta della facciata è buona norma distinguere il colore dell'infisso da quello dell'oscurante. Le parti in ferro di inferriate, parapetti e cancellate, in linea di massima dovranno essere caratterizzate da colori più scuri di quelli indicati per i legni (sistema di oscuramento).

Art. 14

La coloritura monocromatica è ammessa solo per gli edifici dell'edilizia recente, nei casi privi di riferimento alcuno all'edilizia tradizionale e senza nessuna parte in rilievo, caratterizzati da murature a cassavuota e intonaci a base di cemento, con l'intento di mimetizzare il manufatto nel contesto e potenziare gli aspetti tecnici delle tinte sintetiche con le murature dotate di intercapedine.

Art. 15

La coloritura policroma (intesa come definente le varie parti architettoniche ed accessorie) è fatto d'obbligo per tutti gli edifici di tipo "storico", di "valore ambientale" e genericamente per tutti quelli di tipo tradizionale, compresi i cascinali, i rustici e tutti quelli caratterizzati da elementi di facciata che richiamano i modelli tradizionali. La tinteggiatura dovrà essere tale da dare risalto all'andamento della facciata e conferirne il massimo della visibilità. Il colore quindi sarà teso alla valorizzazione dell'edificio.

Art. 16

Negli edifici di valore ambientale dovranno essere salvaguardati, conservandoli o restaurandoli, tutti gli affreschi, le decorazioni e le cornici esistenti. Qualora non sia possibile intervenire con i corretti metodi di restauro sui tipi sopra elencati sarà preferibile lasciarli a vista nelle condizioni del ritrovamento e documentarli con un'attenta documentazione fotografica a colori.

Abrogato

Art. 18

Uno stesso edificio di nuova costruzione, ovvero soggetto a restauro e risanamento conservativo o a ristrutturazione, anche suddiviso in diverse proprietà, dovrà obbligatoriamente essere tinteggiato nella sua complessità in modo uniforme e soprattutto nello stesso periodo temporale.

Art. 19

Abrogato

Art. 20

Abrogato

Art. 21

Nel caso in cui dovessero essere rifatti i serramenti esterni di un edificio di valore ambientale o più semplicemente di tipo tradizionale saranno mantenute invariate forme e proporzioni, eventualmente uniformandole se di foggia diversa, ma comunque sempre nel rispetto dei modelli tipologici generali. (cfr. Tavola n. 17) Dovranno poi essere verniciati utilizzando le tinte stabilite nella Tavola n. 18 e nel rispetto degli artt. 11, 12, 13, e 18.

I portoncini di accesso e le vetrine, se di legno pregiato, potranno essere mantenuti e lucidati con effetto opaco e la vena a vista. Tutti gli altri dovranno essere trattati con vernice coprente di tipo oleo-sintetico o smalti all'acqua.

Art. 22

E' facoltà del Comune, salvo comprovati impedimenti di carattere tecnico e/o economico secondo una valutazione del Servizio Tecnico, di obbligare alla rimozione di materiali o finiture, aggiunte in epoca recente, in conflitto con la configurazione formale ed architettonica dell'edificio e dell'ambiente circostante.

Art. 23

Abrogato

E' vietato sporcare i muri con scritte, disegni o affissioni fuori dagli spazi previsti dal Comune. I trasgressori saranno puniti oltre che con ammenda stabilita, con il pagamento delle spese per la tinteggiatura delle facciate danneggiate, anche se in forte degrado prima dell'azione vandalica.

Art. 25

Abrogato

CAPO IV Materiali, trattamenti e superfici

Art. 26

Intonaci

- 1. Relativamente agli esterni degli edifici "storici", di "valore ambientale" o di tipo tradizionale, l'intervento dovrà privilegiare la conservazione degli intonaci esistenti in malta di calce.
- Le integrazioni e/o il consolidamento degli intonaci andranno realizzate con interventi in analogia con quelle degli intonaci conservati per cui è fatto divieto l'uso di cemento di ogni tipo e natura, in quanto non compatibile con le murature tradizionali. Pertanto gli intonaci da impiegare negli interventi di integrazione e/o consolidamento sono intonaci a base di calce naturale e/o di tipo *deumidificante* per le zone basamentali interessate da umidità di risalita.
- E' inoltre da considerarsi obbligatorio l'utilizzo di calci stagionate e di elevata qualità per la realizzazione di intonaci, intonachini e pitture di origine minerale naturale traspiranti.
- Gli inerti dovranno essere selezionati per il confezionamento di un intonaco traspirante, naturale e soprattutto compatibile con il supporto preesistente. Sono ammesse sabbie lavate silicee o carbonatiche, coccio pesto, polvere di marmo bianca o colorata e pozzolana.
- Nel caso di sostituzione totale dell'intonaco, dovranno realizzarsi intonaci a finitura superficiale frattazzata fine o a stabilitura ed in grado di garantire e conservare la traspirabilità della muratura.
- Non sono in alcun caso ammessi intonaci plastici, né lisci né a rilievo.
- Sono ammessi gli intonaci/intonachini colorati in massa a base di calce o di silicati o del tipo Terranova a base di calce purché rispondenti ai colori della tavolozza. (cfr. Tavola n. 18)
- 2. Relativamente agli esterni degli edifici dell'edilizia recente: gli intonaci da impiegare negli interventi di integrazione e/o consolidamento possono essere a base di cemento.
- Sono ammessi intonaci plastici, purché lisci.
- Sono inoltre ammessi gli intonaci/intonachini colorati in massa a base di calce o di silicati o del tipo Terranova anche a base di cemento, purché rispondenti ai colori della tavolozza. (cfr. Tavola n. 18)

Nel caso in cui la rimozione dell'intonaco evidenzi la presenza di elementi strutturali o decorativi di pregio formale o di interesse storico, il progetto di riassetto della facciata potrà valutarne l'eventuale conservazione

a vista in modo da renderne leggibile l'evoluzione.

Art. 27

Coloriture

I prodotti vernicianti murali sono sostanzialmente di due tipi: minerali naturali o sintetici.

- minerali naturali: calci, silicati, tempere e silossani a basso contenuto di resine sintetiche con pigmenti minerali naturali (terre)
- sintetici (tinte a legante polimerico) con pigmenti artificiali .
- 1. Relativamente agli esterni degli edifici di valore ambientale o di tipo tradizionale di elevato pregio, l'intervento di coloritura dovrà essere eseguito con pitture minerali naturali o mediante l'impiego di intonaci di malta di calce colorata in massa con l'aggiunta di terre o polvere di marmo in quantità adeguata e secondo le ricette tradizionali concolidate. Dovranno essere opache, di aspetto non uniforme, con effetti morbidi e patinati ed in grado di assicurare una buona traspirabilità del supporto.

Sono ammesse:

- Pitture tradizionali a calce e terre coloranti
- Pitture ai silicati minerali rispondenti alla norma DIN 18363
- 2. Relativamente agli altri edifici l'intervento di coloritura potrà essere eseguito con tinte a base sintetica compatibili con il supporto murario. Dovranno essere comunque di aspetto opaco e uniforme. Sono ammesse pitture *plastiche* (tipo alla farina di quarzo).

In alcuni casi può costituire buona norma prevedere una finitura in velatura in modo da conferire un effetto più morbido e patinato.

Art. 28

Rivestimenti

E' vietato tinteggiare paramenti lapidei, laterizi, cementi decorativi piastrelle, klinker, o mosaici che costituiscono le decorazioni di facciata o la facciata stessa.

Il progetto della facciata deve prevedere l'eliminazione di tutti i rivestimenti non conformi : in luogo di tali rivestimenti verrà ripristinato l'intonaco nei modi descritti nell'art.26.

Tale disposizione non si applica laddove il rivestimento della facciata costituisca elemento originario

dell'edificio stesso, documentato con materiale probante.

Art. 29

Serramenti

Nel caso di verniciatura degli infissi e dei sistemi oscuranti ci si dovrà attenere ai colori della tavolozza, (cfr. Tavola n. 18).

Si raccomanda la conservazione dei portoni di accesso al piano terreno e, quando questi siano caratterizzati da essenze tradizionali, è da prevedersi la pulizia e la protezione con vernici trasparenti, anche colorate, impregnanti e non filmogene.

Negli edifici di valore ambientale o comunque di tipo tradizionale:

in caso di sostituzione degli infissi si prescrive:

- l'equivalenza formale e cromatica con i modelli tradizionali; la conservazione della divisione orizzontale delle ante delle finestre al fine di evitare una accentuata verticalità del vano;
- l'adozione di montanti e traversi di sagomatura stretta. Dal punto di vista cromatico non sono ammesse essenze estranee alla tradizione.

Nei casi di edilizia tradizionale è inoltre buona norma utilizzare per serramenti e persiane la tipologia alla piemontese, caratterizzata per i serramenti dalle traverse e dalle palette larghe con riparto mobile ruotante ad altezza d'uomo.

Art. 30

Zoccolatura di edifici di valore ambientale

Ogni edificio deve essere provvisto di zoccolo con un'altezza minima di 40 cm e massima di 70 cm, realizzato a rilievo secondo i modelli tradizionali o dipinto. Altezze maggiori potranno essere concesse in casi sporadici, solo per particolari ragioni di prospetto, previo parere della Commissione edilizia o della Commissione Locale per il Paesaggio, secondo le proprie competenze.

Le zoccolature comunque eseguite non dovranno occupare il suolo pubblico.

La zoccolatura e le decorazioni costituite da bugne in malta o conglomerati cementizi, quando tinteggiate dovranno riprendere le tonalità della pietra locale. In tutto il territorio comunale lo zoccolo di facciata costituito da piastrelle di Serizzo, beola o pietra di Luserna (opus incertum e bolognini uguali) dovrà essere sostituito da lastre o "lose" di pietra di Luserna fermate con zanche in ferro secondo il sistema tradizionale. Le superfici in pietra esistenti e mantenute andranno pulite mediante idrolavaggio con l'eventuale adozione di detergenti chimici a base neutra , è ammessa la microsabbiatura, qualora non presentino lavorazioni

superficiali che possano essere compromesse dall'azione meccanica

Sulle pietre ripulite sarà possibile applicare una protezione mediante impregnatura con prodotti a base silossanica, trasparenti, non ingiallenti e non formanti pellicole superficiali e soprattutto in grado di mantenere inalterata la permeabilità al vapore acqueo del supporto.

Art. 31

Mensole e modiglioni dei balconi in aggetto di edifici di valore ambientale

Per la formazione di balconi in aggetto, negli edifici di tipo "storico", di "valore ambientale" o comunque di tipo tradizionale, è preferibile l'utilizzo di mensole e modiglioni in pietra di Luserna fiammata; in taluni casi, previo parere della Commissione Edilizia o della Commissione Locale per il Paesaggio, ciascuna per le proprie competenze, può essere ammesso l'uso di mensole in calcestruzzo armato di spessore massimo uguale a 12 centimetri coadiuvate da modiglioni sempre in cls con sagomatura tradizionale. In questo caso le superfici in cls dovranno essere bocciardate al fine di riprendere l'effetto tradizionale.

Art. 32

Parapetti edifici di valore ambientale

I parapetti tradizionali di Pino Torinese sono caratterizzati da tipologie di vario tipo: in metallo semplice o lavorato, fusione di ghisa e a *balaustra*.

Il piano del colore vuole tutelare ed evidenziare i modelli tradizionali per cui in tutti i casi di ristrutturazione/ restauro di edifici di valore ambientale o comunque di tipo tradizionale si prevede l'utilizzo di materiali e forme tradizionali secondo quanto indicato nella tavola dei modelli tipologici generali (cfr. Tavola n. 17). Non sono ammessi parapetti in muratura piena (anche se intonacati o tinteggiati) od a vista.

In tutti gli altri casi la scelta del parapetto è libera purché di richiamo alla tradizione della collina torinese: non sono ammesse quindi finiture a coppi di richiamo mediterraneo o simili.

In assenza di vincoli sarà buona norma verificare gli edifici limitrofi e prevedere manufatti che non siano causa di effetti sgradevoli con gli edifici limitrofi.

Art. 33

Coperture di edifici di valore ambientale

Il manto di copertura degli edifici di valore ambientale o comunque di tipo tradizionale dovrà essere realizzato in coppi alla *piemontese*, pur prevedendo al di sotto eventuali strati o *pacchetti* coibentanti

(tavolati, guaine, lastre ondulate sottocoppo preferibilmente rigide, pannelli isolanti, ecc.) in tutti gli altri casi si potrà scegliere nell'ambito dell'attuale produzione di tegole purché di tinta mattonacea.

Eventuali deroghe potranno essere concesse sentito il parere della Commissione Edilizia o della Commissione Locale per il Paesaggio.

Art. 34

Cancelli in ferro e inferriate edifici di valore ambientale

In genere dovranno essere caratterizzati da forme semplici che richiamano i modelli tradizionali a bacchetta e lancia terminale rivolta verso l'alto. In particolare negli edifici di valore ambientale e comunque negli edifici di tipo tradizionale non sono ammessi disegni e forme geometriche di tipo moderno.

Per i cancelli la struttura metallica di edifici di valore ambientale, dove possibile, dovrà essere sostenuta da due pilastri realizzati con mattoni pieni o più semplicemente intonacati e tinteggiati con i colori della tavolozza dei colori riprendenti tinte mattonacee.

Per tutte le opere in ferro sono ammesse le sole verniciature evidenziate nella tavolozza dei colori per i ferri. (cfr. Tavola n. 18)

Non è ammessa la finitura zincata lasciata a vista.

Art. 35

Vetrine

In ogni via, ed in particolare nell'ambito di edifici adiacenti (quinte continue), le vetrine dovranno essere per quanto possibile uniformate, escludendo materiali e moduli costruttivi estranei alla tipologia edilizia, e attenuando gli elementi di richiamo commerciale al solo spazio sovrastante la vetrina. Le chiusure di protezione esterne dovranno essere per quanto possibile tutte uniformi e definite con lo stesso tipo di materiale e dimensioni. Il colore sarà per quanto possibile uguale nel caso di edifici adiacenti tipologicamente uguali e dello stesso colore, difforme se le caratteristiche cromatiche degli edifici lo consentiranno.

Art. 36

Tende

Le tende esterne non dovranno mai nascondere gli elementi architettonici della facciata. Nello stesso edificio tutte le tende dovranno essere uniformate sia per forma che per colore.

16

Elementi accessori

Nella sistemazione funzionale del fabbricato l'installazione di campanelli e citofoni avverrà preferibilmente nella "spalla" interna del vano porta; essi saranno realizzati in materiali consoni rispetto alla tradizione ed all'immagine della città storica.

Grondaie e pluviali di edifici di valore ambientale saranno realizzati in rame naturale: qualora si preferisca impiegare altri materiali, questi saranno verniciati con colori scuri facendo riferimento alla tavolozza dei colori per i ferri. (cfr. Tavola n. 18).

CAPO V Autorizzazioni

Art. 38		
Abrogato		
Art. 39		
Per interventi non realizzati in conformità al presente Piano del colore si applicheranno la vigilanza e i sistemi di vigilanza del Regolamento edilizio.		
Art. 40		
Abrogato		
Art. 41		
Il Comune potrà intraprendere atti amministrativi idonei a stanziare contributi finalizzati a favorire l'esecuzione di opere nel rispetto del Piano del Colore per gli edifici di valore storico-ambientale.		
Art. 42		
Abrogato		